



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25 DEL trenta aprile duemilasedici

O G G E T T O : Approvazione delle aliquote IMU e Tasi per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10,30 nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio in data 22/04/2016 prot.n. 7381, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere CAPALDO Antonella, Presidente del C.C.

Sindaco VOLPE DOMENICO : Presente SI

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DI MUOIO Cosimo	SI
FLORIO Cristina	SI	VOLTURALE Maria	SI
CAPALDO Antonella	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
SIANI Fabiana	SI	SALVIOLI Giuseppe	SI
PELLEGRINO Nicola	SI	GRANESE Teresina	SI
DELL'ANGELO Bruno	SI	PAOLINI Massimo	NO
NAPOLITANO Armando	SI	ESPOSITO Valter	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	SI

Partecipa alla seduta il Sig. Laurenza Giocondo Pasqualino - Assessore Esterno

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa Consoli

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

Il CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'**Imposta municipale propria (IMU)** e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- a) è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
- b) all'art. 1, commi 10 e 13. Stabilisce che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993". Nella richiamata circolare il Comune di Bellizzi risulta montano, pertanto a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dal pagamento i terreni agricoli come richiamato dall'art. 8 del vigente regolamento Imu;
- c) è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 L 208/15, si conferma la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 pari a 0,7%.

In particolare nel Regolamento TASI art. 12 c. 3 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'immobile che rientra in questa tipologia è esente da Tasi.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote Imu e Tasi applicabili nel 2016, avendo già approvato con propria delibera n. 15 del 31/03/2016 le tariffe Tari, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi:

- DI CONFERMARE le aliquote IMU per l'anno 2016 come sotto indicato

1. **1,05% (unovirgolazero cinqueper cento)** l'aliquota di base dell'imposta municipale propria IMU per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili applicabile anche alle abitazioni in comodato gratuito di cui all'art. 11 del vigente regolamento Imu, con le riduzioni ivi previste;
2. **0,59% (zerovirgolacinquantanoveper cento)** l'aliquota per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
4. **0,80% (zerovirgolaottanta per cento)** l'aliquota per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D";
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, i cui costi per l'anno 2016 sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Manutenzione ordinaria dei beni Ambiente e verde pubblico	€ 100.000,00
Illuminazione pubblica	€ 455.000,00
Servizi socio assistenziali	€ 270.000,00
TOTALE	€ 825.000,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio,

DI CONFERMARE le aliquote relative al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per il 2016, nella misura seguente:

Descrizione aliquota	Aliquota
Fabbricati accatastati di tipo D	2,5 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,90 per mille
Fabbricati beni merce per le imprese di costruzione	2,5 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad €.260.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€.260.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€.825.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi A / B	31,51%

Tenuto conto che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 nonché quanto previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 Legge di Stabilità, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,90 per mille	Zero	0,90 per mille	2,00 per mille
Fabbricati accatastati di tipo D	2,5 per mille	8,0 per mille	10,5 per mille	10,6 per mille
Fabbricati beni merce per le imprese di costruzione	2,5 per mille	Zero	2,5 per mille	Esenti

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

Si dà atto che :

- alle ore 12,15 rientra in aula il cons. Esposito .- Presenti n. 16 consiglieri;
- alle ore 12,17 rientra in aula il cons. Paolini. - Presenti n. 17 consiglieri.

Uditi gli interventi dei consiglieri Maddalo, Fereoli, che integralmente si riportano nel resoconto della seduta.

UDITE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI DI VOTO:

SINDACO: " Che venga messa a verbale. Voglio dare merito alla maggioranza e alla struttura sia tecnica - economico e finanziaria che tributaria e in primis all'Assessore alle finanze che ha lavorato davvero con scienza e coscienza. Questa maggioranza egoisticamente poteva continuare a tenere le aliquote che ha ereditato, una tassazione al massimo, come ha avuto modi di evidenziare l'Assessore alle finanze dott. Fereoli, al massimo, 2012, 2013, 2014. Nel momento in cui abbiamo approvato il nostro bilancio in emergenza per cui abbiamo accumulato anche dei ritardi perché abbiamo ereditato per la mancata approvazione del bilancio nell'esercizio finanziario dell'Ente, sia consuntivo che previsionale, quindi invece di apprezzare lo sforzo con cui siamo riusciti a restituire circa 500.000 euro ai cittadini, dopo di che capisco che c'è un limite nei rapporti tra economica, politica e rapporto con la città, restituire significa abbassare la pressione fiscale, basta fare una verifica sulle bollette e si evince con chiarezza che c'è stato un abbassamento sistematico nei nostri due esercizi finanziari, quelli che rientravano nella potestà di questa maggioranza, l'abbassamento della pressione fiscale. C'è un dato, qui non si coglie neanche la volontà, lo spirito di non fare demagogia. Guardate, noi eravamo comodi, se avessimo fatto pari pari quello che loro avevano fatto e noi l'avessimo ereditato non c'era neanche la domanda del Pierino di turno. In politica una volta sviscerato un argomento si fa una controproposta ma non si fa la domandina per vedere dove devo cadere. La politica non è questo, io ringrazio la struttura perché abbiamo dato segnali di controtendenza e sfido altri a dimostrare di saper fare meglio perché quando hanno avuto possibilità di fare hanno fatto peggio. Quindi io ringrazio la maggioranza, la struttura tecnica - economica finanziaria e tributaria dell'Ente che ha lavorato con sapienza e questo atto è frutto di una grossa elaborazione e confronto politico con la città. Grazie".

CONSIGLIERE SALVIOLI: "In realtà le aliquote erano al massimo e sono rimaste al massimo salvo un segnale che, eppur si muove, Che va nella direzione giusta, ha inciso per una somma complessiva di 500.000 euro che era inferiore a quella che toccava a noi quando restituimmo come quota di depurazione, ma se poi nella situazione generale si determina una spesa complessiva un incremento è solo spostata nel tempo per chiedere quel tipo di sbilanciamento a mio avviso poco, pochissimo attenta. Quindi è questo il motivo per cui preannuncio voto contrario all'approvazione delle tariffe".

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed i parere di regolarità finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Con il seguente esito di votazione, espresso nei modi e forme di legge: Presenti e votanti n: 17 consiglieri; favorevoli n: 12 consiglieri, contrari n: 5 consiglieri (Salvioli, Granese, Paolini, Esposito, Maddalo); astenuti nessun consigliere;

DELIBERA

- di **confermare** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal **1° gennaio 2016**:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,59% (zerovirgolacinquantanoveper cento)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili applicabile anche alle abitazioni in comodato gratuito di cui all'art. 11 del vigente regolamento Imu, con le riduzioni ivi previste	1,05% (unovirgolazerocinqueper cento)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,80 % (zerovirgolaottantaper cento)

- di **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Descrizione aliquota	Aliquota
Fabbricati accatastati di tipo D	2,5 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,90 per mille
Fabbricati beni merce per le imprese di costruzione	2,5 per mille

- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 L 208/15, di mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 pari allo 0,7%.

DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa pari al 31,51%

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

DI RENDERE la presente deliberazione stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.LGS. 267/2000 con il seguente esito di votazione, espresso nei modi e forme di legge: Presenti e votanti n: 17 consiglieri; favorevoli n: 12 consiglieri, contrari n: 5 consiglieri (Salvioli, Granese, Paolini, Esposito, Maddalo); astenuti nessun consigliere.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 425



X CONSIGLIO COMUNALE

REDATTORE DELLA PROPOSTA: dott. Bassi Gianfranco

Data: 20/04/2016

OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU e Tasi per l'anno 2016.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. Data 20/04/2016 IL RESPONSABILE Dott. Bassi Gianfranco 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole. Data 20/04/2016 IL RESPONSABILE Dott. Marzia Bardascino 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 30.04.2016



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 25 del trenta aprile duemilasedici

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE del C.C.
Avv. Antonella CAPALDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 09/05/2016
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 24/05/2016.

Dalla Residenza Municipale, addì 09/05/2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annalisa Consoli

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L..

Dalla Residenza Municipale addì 09/05/2016



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annalisa CONSOLI